



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Al Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reperto II
cgcp@pec.mit.gov.it

Alle Capitanerie di porto
Agli Uffici circondariali marittimi

Alle Direzioni Generali Territoriali
Agli Uffici della motorizzazione civile

e, p.c.

Alla Direzione generale per la motorizzazione
dg.mot@pec.mit.gov.it

Ad Assarmatori
assarmatori@pec.assarmatori.eu

Oggetto: Articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

L'attività sportiva ed agonistica svolta dalle federazioni sportive nazionali e internazionali con unità da diporto ha avuto nell'ultimo decennio uno sviluppo tale da rendere necessarie alcune considerazioni in merito all'articolo 30 del codice della nautica da diporto.

Tale disposizione ha ad oggetto soltanto le manifestazioni sportive relative a "imbarcazioni e natanti da diporto". Ciò perché nel 2005 non era immaginabile che venissero destinate ad attività agonistica anche le navi da diporto.

Oggi la cantieristica della nautica da diporto sperimenta sempre più soluzioni progettuali su prototipi sportivi di dimensioni superiori ai 24 metri.

Per tale motivo, in previsione di una futura opportuna modifica del codice della nautica da diporto, si rende necessario estendere sin da ora l'applicazione dell'articolo 30 del codice anche alle navi da diporto, utilizzando lo strumento dell'analogia legis, in quanto la ratio della disciplina prevista dal predetto articolo 30 - che è quella di stabilire apposite deroghe alla normativa comune in caso di manifestazioni sportive - è la stessa qualunque siano le dimensioni dell'unità da diporto.

Pertanto, non vi è dubbio alcuno che le disposizioni dell'articolo 30 del codice della nautica da diporto, come quelle connesse dell'articolo 59 del regolamento di attuazione in materia di



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

sicurezza della navigazione, siano pienamente applicabili anche alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri.

Alla luce di quanto sopra, si rammenta che le disposizioni citate consentono alle unità da diporto interessate, nell'ambito delle manifestazioni, allenamenti e connessi trasferimenti preventivamente comunicati alle autorità competenti, l'esenzione:

- dalle norme di sicurezza della navigazione da diporto;
- dalle norme sulla forza minima e sull'equipaggio nonché sugli imbarchi e sbarchi dello stesso;
- dalle disposizioni sui titoli professionali e sull'obbligo di patente nautica.

Quanto alle navi da diporto, sarà consentito il rilascio del certificato di sicurezza sulla base della sola attestazione di idoneità emessa dall'ente tecnico e senza la visita alle dotazioni di sicurezza a cura dell'autorità marittima (in considerazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 1, reg. att.), qualora la nave sia stata immatricolata con destinazione "esclusiva" ad attività agonistica. In detta ipotesi la licenza di navigazione riporterà la dicitura "unità destinata esclusivamente a regate".

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it